

TRIBUNALE CIVILE DI MATERA

GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC CON CONTESTUALE ISTANZA

DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI LITISCONSORTI EX ART. 151

CPC

Per i sig.ri **FINAMORE VITO EMANUELE**, c.f. FNMVMN66L23F052Q e **LABRIOLA GIOVANNI**, c.f. LBRGNN63A29D547B, entrambi rappresentati e difesi, unitamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Massimo Macchia (c.f. MCCMSM72E30Z133Y) e dall'avv. C. Massimo Oriolo (c.f. RLOCDM67C10L326L), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Via Vallicella n. 16 a Marsiconuovo, come da procura in calce, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il n. di fax 097534225 pec macchia.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it e fax 0975352515 – pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it;

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR),
in persona del Ministro pro-tempore;

E NEI CONFRONTI:

dei docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia MATERA, classe di concorso A048-A049 che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dai ricorrenti.

IN PUNTO: RICONOSCIMENTO DEL VALORE ABILITANTE DEI 24 CFU - DIRITTO ALL'INSERIMENTO DELLA GRADUATORIA DI II FASCIA DI ISTITUTO

*** **

1. I ricorrenti sono docenti non di ruolo iscritti nelle graduatorie di III fascia degli Istituti dell'Ambito territoriale della Provincia di MATERA;



2. hanno tutti conseguito la laurea e hanno completato il proprio curriculum professionale con il conseguimento dei 24 Cfu (crediti formativi universitari) in materie psico-antropo-pedagogiche e metodologie didattiche;

3. nella tabella che segue sono riportati il corso di laurea e la classe di concorso di insegnamento di ciascun ricorrente:

NOME E COGNOME	CORSO DI LAUREA	CLASSE DI CONCORSO
FINAMORE VITO EMANUELE	EDUCAZIONE FISICA	A048-A049
LABRIOLA GIOVANNI	EDUCAZIONE FISICA	A048-A049

4. sebbene il titolo di studio e i correlati 24 CFU posseduti dai ricorrenti hanno, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 110 L. n. 107/2015 e artt. 5 e 17 D.lgs. n. 59/2017) valenza di titolo abilitante e titolo idoneo per la partecipazione ai concorsi a cattedra, i medesimi titoli non sono considerati idonei per l'accesso alle graduatorie di II fascia di istituto;

5. difatti il D.M. n. 374 del 2017, emanato per l'inserimento e/o l'aggiornamento nelle graduatorie di II e III fascia di Istituto (nonchè il D.M. 11 maggio 2018, il successivo DDG 11.06.2018 e, da ultimo, il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR n. 1458 del 09.10.2019, in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia), all'articolo 2 - Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto - prevede che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli *"... aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID..."*;

6. i 24 CFU – richiesti, come si evidenzierà oltre, dal MIUR per l'accesso ai concorsi per il reclutamento del personale docente - non hanno valore ai fini delle graduatorie di



II fascia di istituto. È, quindi, necessario proporre azione giudiziale affinché - disapplicati i citati DM di aggiornamento delle graduatorie di Istituto - sia accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella II fascia delle graduatorie di Istituto per la classe di concorso di relativa inerenza.

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO A CONOSCERE LA PRESENTE CONTROVERSIA

Rispetto alla domanda giudiziale di inserimento nelle graduatorie (di istituto e/o ad esaurimento), ai fini della giurisdizione è dirimente stabilire se è chiesto o meno l'annullamento dell'atto amministrativo presupposto, impeditivo all'esercizio del diritto. Difatti se oggetto della domanda giudiziale è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (in tal senso: Cass. SS.UU. ord. n. 25972/del 16/12/2016; nonché ord. n. 25840/2016 e n. 21196 del 13 settembre 2017).

Nel caso di specie viene in rilievo questo secondo profilo in quanto i ricorrenti chiedono la disapplicazione dei DM emanati per l'aggiornamento delle stesse graduatorie e l'inserimento nella graduatoria di II fascia di Istituto, ritenendo che tale diritto discenda direttamente dalle norme primarie.

SULL'INTERESSE AD AGIRE DEI RICORRENTI



Non v'è dubbio che i ricorrenti - al cospetto di un atto (con valenza di atto di gestione del rapporto di pubblico impiego) limitativo del loro diritto all'inserimento nelle graduatorie di II fascia di Istituto - siano portatori di un interesse attuale e concreto ad agire in giudizio perchè siano rimossi i limiti insiti nell'atto.

Difatti l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cpc, "*... va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto, e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno...*" (in tal senso: Corte di Appello di Potenza, sez. lavoro, sentenza n. 118/2018 nonché: Cass. Sez. lavoro, n. 24434 del 21.11.2007).

Nel caso specifico l'interesse ad agire è connesso al pregiudizio derivante dalla previsione dell'art. 2 del DM n. 374 del 2017 emanato per l'aggiornamento triennale delle graduatorie di II e III fascia (e dei successivi atti emanati per gli aggiornamenti semestrali: D.M. 11 maggio 2018; DDG 11.06.2018 e, da ultimo, il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR n. 1458 del 09.10.2019) nella parte in cui è stato precluso ai ricorrenti il diritto alla presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di II fascia di Istituto.

Proprio tale preclusione alla presentazione della domanda legittima i ricorrenti ad agire nel presente giudizio, posto che scopo dell'azione giudiziale è proprio la rimozione del fatto impeditivo alla presentazione della domanda in ciò sostanziandosi, appunto, il proprio interesse ad agire.

SUL MERITO DELLA DOMANDA

La L. n. 107 del 2015 (cd. Buona Scuola), ha previsto (art. 1 comma 110) che: "*A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...*"



Con il D. lgs. n. 59 del 13 aprile 2017 è stata introdotta anche la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali; con il citato d. lgs. il Legislatore (proprio sulla scorta della previsione del citato art. 1 comma 110 della Legge sulla Buona scuola, che richiede l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi), ha previsto che tra i titoli di accesso alle procedure concorsuali scompare totalmente l'abilitazione per essere sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 cfu" (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs. n. 59 del 2017).

Quindi il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione, che non è più intesa come partecipazione ai tradizionali percorsi abilitanti (Tfa, Pas e SSIS); con l'emanazione del d. lgs. n. 59/2017 il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" va inteso quale possesso, congiuntamente al titolo di laurea, dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. n. 616 del 2017, ovvero l'espletamento di tre anni di servizio.

Difatti l'articolo 5 del d. lgs. n. 59/2017 ha previsto che: "*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in , garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...*"

In definitiva l'abilitazione (che prima della riforma del 2017 era richiesta quale requisito soggettivo per l'accesso ai concorsi) è stata sostituita (anche terminologicamente) dai 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.



Si intende dire che lo stesso legislatore sembra equiparare - tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti - l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi di servizio.

Al cospetto di questo quadro normativo i ricorrenti, in possesso sia del diploma di laurea che dei 24 Cfu (conseguiti o in forma curricolare in forma aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche) vantano un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 L. n. 107 del 2015).

È paradossale che i ricorrenti potevano partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non possono, invece, accedere alle graduatorie di seconda fascia, pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Tale opzione interpretativa, "costituzionalmente orientata", trova ulteriore conforto nella normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Si consideri che ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Con specifico riferimento al comparto scuola è lo stesso legislatore della Legge sulla Buona scuola ad avere sancito la sostanziale irrilevanza della c.d. abilitazione all'insegnamento, laddove è consentito al Dirigente scolastico di conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione" (art. 1 comma 79 L. n. 107/2015).

Alquanto chiare sono, poi, le disposizioni dell'Unione Europea in tema di "professione regolamentata" quali la Direttiva 2005/36/CE e la Direttiva 2013/55/UE recepite ed attuate in Italia mediante il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, e il D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15.

La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata,



quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa.

I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata".

I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano, nell'accezione ante d. lgs. n. 59/2017, non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti, validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente. Quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. n. 39 del 1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Senza trascurare che l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali,



in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali limitativi del diritto dei ricorrenti di accedere alle graduatorie di II fascia di istituto - emanati senza tener conto delle novità introdotte nel 2015 dalla legge sulla Buona scuola e dal successivo d. lgs. n. 59/2017 appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie.

Prima di dette riforme l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) altro non era che una certificazione per consentire al MIUR di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente.

Secondo le Direttive Comunitarie 2005/36/ CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

In altri termini, i 24 CFU posseduti dai ricorrenti, sono da considerare titolo idoneo all'inserimento nelle graduatorie di II fascia di istituto, tanto più se si considera che è lo stesso Legislatore ad aver previsto tale titolo di formazione quale requisito soggettivo per la partecipazione alle procedura concorsuale del 2018.

Di conseguenza vanno disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alle Graduatorie di II fascia di istituto (D.M. n. 374/2017, nonché il D.M. 11 maggio 2018, il successivo DDG 11.06.2018 e, da ultimo, il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR n. 1458 del 09.10.2019, in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia).

Allo stato i ricorrenti, come in atti rappresentati e difesi,

RICORRONO



alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del lavoro, affinché – previa fissazione dell’udienza di comparizione e discussione – voglia così provvedere:

- a) Disapplicare il D.M. n. 374/2017, (nonchè il D.M. 11 maggio 2018, il successivo DDG 11.06.2018 e, da ultimo, il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR n. 1458 del 09.10.2019, in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia), nella parte in cui non consentono l’inserimento nelle graduatorie di II fascia di istituto ai docenti in possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, conseguiti in forma curricolare o in forma aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
- b) dichiarare che i ricorrenti sono in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu e, per l’effetto, ordinare al MIUR, in persona del legale rapp. p.t., di inserire i ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente dell’ambito territoriale della Provincia di MATERA per la classe di concorso di pertinenza dei singoli ricorrenti come innanzi specificato;
- c) con vittoria delle spese e degli onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.

DOCUMENTI DEPOSITATI:

1) posizione Labriola Giovanni

- a) **certificato di laurea;**
- b) **attestato 24 cfu;**
- c) **mod. B con scelta delle sedi scolastiche;**
- d) **dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante il requisito**

reddituale ai fini dell’esonero dal versamento del CU

2) posizione FINAMORE Vito Emanuele



- a) **certificato di laurea;**
- b) **attestato 24 cfu;**
- c) **mod. B con scelta delle sedi scolastiche;**
- d) **dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante il requisito reddituale ai fini dell'esonero dal versamento del CU**

Valore della controversia: indeterminabile; in ogni caso, nulla è dovuto per il contributo unificato stante la circostanza che entrambi i ricorrenti, per l'anno 2018, non superano il reddito di € 34.585,23 come da dichiarazioni allegate.

Villa d'Agri-Marsiconuovo 21 novembre 2019.

§§§

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C. PER LA DETERMINAZIONE DI MODALITÀ DI NOTIFICA ALTERNATIVE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

I sottoscritti, nella qualità in atti,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella graduatorie di II fascia di istituto dell'Ambito territoriale di MATERA, per la classe di insegnamento di rispettiva pertinenza, nei termini indicati in ricorso;
- tutti gli altri docenti già inseriti nella medesima graduatoria hanno un interesse contrario a quello azionato dai ricorrente, potendo ricevere pregiudizio da una sentenza di accoglimento del ricorso;
- il ricorso ut supra, nel rispetto del contraddittorio deve, quindi, essere notificato a tutti i soggetti già inseriti nelle citate graduatorie;



- la notifica del ricorso nei modi ordinari nei confronti di tutti i potenziali litisconsorti sarebbe impossibile a causa del loro considerevole numero e della particolare urgenza che riveste il presente procedimento;

- la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, oltre ad essere inadeguata in relazione all'eccezionale urgenza del presente procedimento, appare oltremodo onerosa.

Vista la possibilità per il Giudice adito, a norma dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare, con decreto steso in calce all'atto, la notifica in modo diverso da quella stabilita per legge, e precisamente con qualunque mezzo idoneo, compresi, quindi, anche quelli per via telematica o telefax;

- vista la prassi, soprattutto nei giudizi contro il MIUR, di consentire, ai sensi del suddetto art. 151 c.p.c., la notifica ai litisconsorti, mediante pubblicazione del ricorso integrale e del decreto sul sito internet dell'Amministrazione convenuta;

- considerata anche la particolare urgenza della presente controversia,

Tutto ciò premesso,

CHIEDONO

all'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita, in applicazione dell'art. 151 c.p.c., l'autorizzazione alla notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie di II fascia di istituto dell'Ambito territoriale di Potenza, per le classi di concorso A048-A049.

Villa d'Agri (PZ) – Marsiconuovo 21.11.2019

Con ossequio,

avv. C. Massimo Oriolo

Avv. Massimo Macchia

